Associazione Professionale Gilda degli Insegnanti

Mobilità per l'a.s. 2005/06

IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 10 PUNTI.

La norma è stata introdotta dal CCDN del 27.1.2000.

- Validità del punteggio

Il punteggio aggiuntivo pari a 10 punti è valido:

- ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio;
- ai fini della determinazione del punteggio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all'organico 2005/2006;
- ai fini della mobilità professionale: passaggi di cattedra e passaggio di ruolo.

- Beneficiari del punteggio aggiuntivo.

Per le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2005/2006 nonché per la determinazione del punteggio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all'organico 2005/2006, i docenti beneficiari del punteggio aggiuntivo di 10 punti sono:

A) i docenti già in possesso del bonus dall'a.s. 2002/2003

docenti che nell'anno scolastico 1999/2000 per l'a.s. 2000/2001, nell'a.s. 2000/2001 per l'a.s. 2001/2002 e nell'a.s. 2001/2002 per l'a.s. 2002/2003 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale (prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell'ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità;

B) i docenti già in possesso del bonus dall'a.s. 2003/2004

docenti che nell'anno scolastico 2000/2001 per l'a.s. 2001/2002, nell'a.s. 2001/2002 per l'a.s. 2002/2003 e nell'a.s. 2002/2003 per l'a.s. 2003/2004 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale (prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell'ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità;

C) i docenti in possesso del bonus dall'a.s. 2004/2005 (docenti che maturano da quest'anno il diritto al bonus.)

docenti che nell'anno scolastico 2001/2002 per l'a.s. 2002/2003, nell'a.s. 2002/2003 per l'a.s. 2003/2004 e nell'a.s. 2003/2004 per l'a.s. 2004/2005 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale (prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell'ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità.

Ai docenti di cui ai punti A) ,B) e C) viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo anche se hanno presentato o presenteranno per l'a.s. 2005/2006 domanda di trasferimento condizionata in quanto soprannumerari e, per la scuola elementare, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell'organico funzionale dello stesso circolo; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 14.1.2005).

I docenti di cui al punto A) e B) che hanno già acquisito e quelli di cui al punto C) che acquisiscono da quest'anno il punteggio aggiuntivo di 10 punti, lo perderanno solo nella misura in cui chiedano ed ottengano, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio oppure l'assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2005/2006. (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del 14.1.2005).

I docenti di cui al punto A) e quelli di cui al punto B), che hanno presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio provinciale rispettivamente per l'a.s. 2003/2004 e 2004/2005 e non hanno ottenuto la mobilità richiesta, non hanno perduto il bonus di 10 punti.

I docenti di cui al punto A) che hanno chiesto ed ottenuto per l'a.s. 2003/2004 l'assegnazione provvisoria non hanno perduto il diritto al bonus dei 10 punti.

I docenti di cui ai punti A) e B) hanno perduto il bonus di 10 punti se hanno chiesto e ottenuto l'assegnazione provvisoria per il corrente a.s. 2004/2005.

Una volta perso il punteggio aggiuntivo di 10 punti non lo si può maturare una seconda volta, in quanto trattasi di punteggio "una tantum".

- Docenti che intendono maturare il bonus dall'a.s. 2005/2006.

I docenti che nell'a.s. 2002/2003 per l'anno scolastico 2003/2004, nell'a.s. 2003/2004 per l'a.s. 2004/2005 non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale (prima e seconda fase dei movimenti), di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell'ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità, nella misura in cui intendano maturare il punteggio aggiuntivo per la mobilità 2006/2007, per l'anno scolastico 2005/2006 non dovranno presentare entro il 19.2.2005 né la domanda di trasferimento né quella di passaggio provinciale oppure revocarla/le nei termini previsti dall'O.M. n. 6 del 19.1.2005 prot. 165.

- Il 2007/2008: ultimo anno utile per l' acquisizione punteggio aggiuntivo.

L'anno scolastico 2007/2008 (anno di scadenza del triennio di continuità che inizierà nell'anno scolastico 2005/2006) sarà l'ultimo anno scolastico utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo di 10 punti a seguito della maturazione del triennio 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008. Il punteggio potrà essere utilizzato anche dopo il 2007/2008. (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del 14.1.2005).

Per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 10 punti nella domanda di mobilità è sufficiente barrare l'apposita casella del modulo domanda; non è richiesta pertanto alcuna autocertificazione (cfr. nota MIUR prot. 252 ex DGPSA uff. VII del 5.2.2004).